

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal **Ministro dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato**

(ANDREOTTI)

di concerto col **Ministro di Grazia e Giustizia**

(REALE)

col **Ministro delle Finanze**

(PRETI)

col **Ministro del Bilancio**

(PIERACCINI)

e col **Ministro del Tesoro**

(COLOMBO)

NELLA SEDUTA DEL 23 FEBBRAIO 1967

Modificazioni dell'articolo 3 della legge 15 settembre 1964, n. 755,
sulla regolamentazione della vendita a rate

ONOREVOLI SENATORI. — Con la legge 15 settembre 1964, n. 755, come è noto, è stata introdotta la regolamentazione delle vendite a rate allo scopo di contenere, attraverso una azione sui consumi, le tendenze inflazionistiche che in quell'epoca avevano minacciato l'andamento dell'economia italiana. La legge, cioè, è stata concepita non come organica disciplina della vendita a rate, ma soltanto come strumento anticongiunturale e, proprio in relazione a tale sua finalità, nell'articolo 3 veniva prevista la possibilità di sospendere l'applicazione della legge per alcune specie di beni oppure di modificare

la disciplina introdotta dalla legge stessa per quanto riguarda le misure degli acconti e il numero delle rate.

La possibilità della sospensione si è rivelata particolarmente utile giacchè, poco dopo l'emanazione della legge n. 755 del 1964, si è verificata nell'economia nazionale una inversione della precedente tendenza inflazionistica, così che la rigida applicazione della legge stessa avrebbe posto in una delicata situazione il commercio e, di riflesso, l'industria per alcuni dei settori in essa previsti. L'altra possibilità, cioè quella della modifi-

ca parziale della disciplina, deve essere parimenti presa in considerazione come eventualità prevedibile, nei prossimi cinque anni.

Poichè permangono le stesse esigenze che avevano a suo tempo consigliato la concessione della delega, si rende necessario, nell'imminenza della sua scadenza, disporre la proroga in modo da lasciare al Governo uno strumento idoneo per un pronto adattamen-

to della disciplina delle vendite a rate alle esigenze del mercato. La proroga è prevista per cinque anni dall'entrata in vigore della nuova legge, potendosi ragionevolmente ritenere che in tale termine sarà intervenuta una stabilizzazione del mercato, così che vi saranno elementi per una definitiva completa disciplina della regolamentazione delle vendite.

DISEGNO DI LEGGE

Articolo unico.

L'esclusione o la modifica della disciplina della vendita a rate, di cui all'articolo 3 della legge 15 settembre 1964, n. 755, possono essere disposte, con le stesse forme previste dal citato articolo 3, per altri cinque anni dalla entrata in vigore della presente legge.